



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 30-11-2015 n. 125

COPIA

Oggetto: ***Sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sezione lavoro, n. 348/2015. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.***

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno Trenta (30) del mese di Novembre, alle ore 16:40 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale. Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. Daniele Lanini

Fatto l'appello nominale risultano
PRESENTI i Sigg.ri:

Sandro Fallani, Antonella Porfido, Daniele Lanini, Alessio Babazzi, Francesco Graziani, Barbara Trevisan, Chiara De Lucia, Simone Pedulla', Laura Landi, Cristina Nozzoli, , Carlo Calabri, Umberto Muce', Alexander Marchi, Ilaria Pecorini, Fabiana Fulici, Valerio Bencini, Massimiliano Tognetti, Leonardo Batistini, Erica Franchi

ASSENTI i Sigg.ri:

Enrica Cialdai Fabiani, Andrea Pacini, Yuna Kashi Zadeh, Giulia Bambi, Luca Marino, Patrizia Ciabattini,

Partecipa il Segretario Generale Dott. Marco Pandolfini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Viene trattato l'argomento in oggetto, posto al n. 8 dell'ordine del giorno

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giorno.

Interviene l'Assessore Anichini.

Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri: Franchi [FI], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FDI], Babazzi [PD]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 11 settembre 2001 la signora (... omissis ...) ha stipulato con il Comune di Scandicci un contratto di lavoro a tempo determinato con profilo di educatore di asilo nido;
- tale contratto, della durata originaria di 6 mesi (con scadenza al 9 marzo 2002), è stato prorogato fino al 12 luglio 2002;
- in data 3 settembre 2003 la signora (... omissis ...) ha stipulato con il Comune di Scandicci un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dall'8 settembre successivo, per i medesimi profilo ed inquadramento funzionale ed economico, con scadenza al 5 marzo 2003, in seguito prorogato fino al 9 luglio 2004;
- con ricorso ai sensi dell'art. 415, commi 2 e 3, c.p.c., notificato al Comune di Scandicci il 12 settembre 2012, la signora (... omissis ...) ha chiesto al Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro - di accertare e dichiarare l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei citati contratti stipulati tra le parti, nonché di dichiarare che il contratto stipulato in data 11.09.2001 (o i successivi contratti) si era convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per l'effetto, di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato e, conseguentemente, condannare il Comune di Scandicci a reinserire in servizio la ricorrente medesima, oltre al risarcimento del danno;
- con sentenza n. 1290/13, emessa in data 29 novembre 2013, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio;
- con ricorso in appello notificato in data 19 giugno 2014 e ricevuto il 27 giugno successivo, la sig.ra (... omissis ...) ha impugnato la suddetta sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1290/2013, chiedendo, in riforma della stessa, di:

“ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima apposizione del termine e la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti; e per l'effetto

CONDANNARE il Comune di Scandicci al risarcimento del danno alla parte appellante in base all'art. 36 IV comma D.Lgs. 165/2001, successivamente modificato nel II comma dall'art. 4 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, o in base alla direttiva comunitaria n. 70/1999, così come risulta dalle decisioni della Corte di Giustizia Europea, richiesto nella misura equivalente a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ovvero secondo le diverse modalità e/o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenute di giustizia, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.

Con vittoria dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali ed accessori di legge”;

- con sentenza n. 348/2015 del 4 giugno 2015, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato illegittima l'apposizione del termine finale ai due contratti di lavoro a tempo determinato impugnati dalla sig.ra (... *omissis* ...), condannando il Comune di Scandicci a pagare all'appellante, a titolo risarcitorio, una somma corrispondente a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita nel corso dell'ultimo rapporto di lavoro a termine, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro al saldo, condannando, altresì, il Comune a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie;

CONSIDERATO CHE la predetta sentenza è immediatamente esecutiva e che, pertanto, essa deve essere eseguita mediante il pagamento delle somme stabilite, ferma restando la possibilità di proporre ricorso alla Corte di Cassazione, la cui opportunità dovrà essere attentamente valutata;

DATO ATTO CHE, a tale scopo, sono intercorsi colloqui tra i legali delle parti, finalizzati a concordare l'esatta entità, i termini e le modalità del pagamento, in esito ai quali si è convenuto di stabilire che esso dovrà essere effettuato entro il 15/12/2015, fissando quindi a tale data il termine finale per il calcolo degli interessi legali;

CONSIDERATO CHE, sulla base dei calcoli effettuati dall'Ufficio Risorse Umane e dall'Avvocatura comunale, si è rilevato che l'esecuzione della predetta sentenza comporta il pagamento della somma complessiva di € 38.644,95, derivante dalle componenti di seguito indicate:

- € 22.363,95 per capitale pari a 15 mensilità come da sentenza;
- € 10.152,70 per interessi e rivalutazione monetaria dall'01.08.2004 al 15.12.2015;
- € 6.128,30 per spese legali, comprensive di IVA, CAP e spese generali;

RITENUTO PERTANTO, ravvisandone l'assoluta necessità, di dover dare esecuzione alla sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sezione lavoro, n. 348/2015 del 4 giugno 2015, in quanto:

- la suddetta sentenza è immediatamente esecutiva e l'Amministrazione comunale è pertanto tenuta a darvi esecuzione;
- l'esecuzione della sentenza e l'approvazione del presente atto sono altresì finalizzati ad impedire l'incrementarsi dell'importo da pagare e, pertanto, l'aggravarsi del danno;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra le altre fattispecie, da sentenze esecutive;

RITENUTO PERTANTO, per i motivi sopra esposti, di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla suddetta sentenza, ai sensi del citato art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, ed al successivo pagamento della somma complessiva di € 38.644,95;

DATO INFINE ATTO CHE il finanziamento della suddetta somma è assicurato mediante risorse di bilancio, giusta deliberazione di assestamento adottata nella seduta odierna n. , resa immediatamente eseguibile, come di seguito indicato:

- € 22.363,95 per capitale sul capitolo 316000 art. 14 "stipendi e altri assegni al personale" del bilancio 2015;
- € 10.152,70 per interessi e rivalutazione monetaria sul capitolo 316000 art. 14 "stipendi e altri assegni al personale" del bilancio 2015;
- € 6.128,30 per spese legali sul capitolo 47010/1, "spese e onorari di causa", del bilancio 2015;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed inseriti nel presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 19.11.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anch'esso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

| | |
|-------------------------|------|
| Presenti in aula | = 22 |
| Non partecipano al voto | = 5 |
| Partecipano al voto | = 17 |
| Astenuti | = 0 |

| | |
|------------|------|
| Votanti | = 17 |
| Favorevoli | = 17 |
| Contrari | = 0 |

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 17 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Kashi Zadeh Yuna - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Trevisan Barbara]

Non Votanti = 5 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Franchi Erica - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

1) di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sezione lavoro, n. 348/2015 del 4 giugno 2015;

2) di prendere atto che la somma complessiva dovuta alla sig.ra (... *omissis* ...), in esecuzione della suddetta sentenza, è di € 38.644,95, derivante dalle componenti di seguito indicate:

- € 22.363,95 per capitale pari a 15 mensilità come da sentenza;
- € 10.152,70 per interessi e rivalutazione monetaria dall'01.08.2004 al 15.12.2015;
- € 6.128,30 per spese legali, comprensive di IVA, CAP e spese generali;

3) di riconoscere pertanto, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 38.644,95;

4) di dare atto che il pagamento del suddetto importo a favore della sig.ra (... *omissis* ...) sarà effettuato entro il 15.12.2015;

5) di dare atto che il finanziamento dell'importo complessivo di € 38.644,95, come sopra dettagliato, è così garantito:

- € 22.363,95 per capitale sul capitolo 316000 Art. 14 "stipendi e altri assegni al personale" del bilancio 2015;
- € 10.152,70 per interessi e rivalutazione monetaria sul capitolo 316000 Art. 14 "stipendi e altri assegni al personale" del bilancio 2015;
- € 6.128,30 per spese legali sul capitolo 47010/1, "spese e onorari di causa", del bilancio 2015;

6) di trasmettere il presente atto alla sezione di controllo ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto stante la necessità di provvedere al pagamento di quanto disposto nei termini indicati;

Con separata votazione espressa con voto elettronico che dà il seguente risultato:

| | |
|-------------------------|------|
| Presenti in aula | = 22 |
| Non partecipano al voto | = 5 |
| Partecipano al voto | = 17 |
| Astenuti | = 0 |
| Votanti | = 17 |
| Favorevoli | = 17 |
| Contrari | = 0 |

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 17 [Babazzi Alessio - Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Graziani Francesco - Kashi Zadeh Yuna - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Trevisan Barbara]

Non Votanti = 5 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Franchi Erica - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Daniele Lanini

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito
della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo
Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì